

Pubblica amministrazione e nuove tecnologie

# La comunicazione di un Ministro attraverso un social network integra gli estremi di un atto amministrativo?

Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 769 - Pres. Caracciolo - Est. De Felice

**Gli atti dell'autorità politica, limitati all'indirizzo, controllo e nomina ai sensi del D.L. n. 165 del 2001, devono concretarsi nella dovuta forma tipica dell'attività della pubblica amministrazione anche, e a maggior ragione, nell'attuale epoca di comunicazione di massa caratterizzata dal diffuso utilizzo delle nuove tecnologie.**

## ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

<b>Conforme</b>	Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2003, n. 5444; Cass., Sez. II, 30 maggio 2002, n. 7913; Sez. III, 12 febbraio 2002, n. 1970.
<b>Difforme</b>	Non si rinvencono precedenti difformi.

(Omissis)

## IL COMMENTO *di Gianluca Sgueo*

Il Consiglio di Stato si pronuncia sul valore giuridico da attribuire al messaggio pubblicato dal Ministro dei Beni e delle attività e del turismo sul Social Network "Twitter", relativo alla richiesta di sospensione dei lavori di ristrutturazione di una piazza storica nel Comune di La Spezia. La pronuncia in esame affronta il tema - a oggi inedito nella giurisprudenza amministrativa - del valore giuridico da attribuire alle comunicazioni delle pubbliche amministrazioni diffuse attraverso i Social Network. Il giudice amministrativo, dopo aver riconosciuto l'importanza e l'utilità delle nuove tecnologie per comunicare l'attività amministrativa, ribadisce la crucialità dei principi di tipicità degli atti della pubblica amministrazione e del legittimo affidamento del cittadino nella cui sfera giuridica si producono gli effetti dell'attività amministrativa. Si definisce così una diversificazione tra le attività di comunicazione e quelle relative all'esercizio della funzione amministrativa.

Nel 2012 l'amministrazione comunale di La Spezia approva un intervento di riqualificazione architettonica e artistica di Piazza Verdi. Situata nel quartiere del Torretto, nei pressi del centro storico, Piazza Verdi è punto nevralgico del tessuto urbano. La piazza è circondata da palazzi stile liberty - tra cui lo storico Palazzo delle Poste - ed è adornata,

dalla fine degli anni Trenta del secolo scorso, da un lungo filare di pini marittimi.

Nel maggio del 2012 il Comune chiede alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria l'autorizzazione a intervenire ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (d'ora in avanti, per semplicità, "il Codice"). L'applicazione

del Codice è giustificata dal fatto che la Piazza è tutelata come bene culturale, essendo stata realizzata oltre settanta anni prima. L'art. 21 del Codice elenca, al primo comma, gli interventi su beni di valore culturale e paesaggistico la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBact). Spetta invece al Soprintendente, ai sensi del comma quarto, il potere di rilasciare l'autorizzazione a eseguire tutti gli altri interventi non contemplati nell'elenco di cui al primo comma. La Soprintendenza rilascia l'autorizzazione a procedere nel novembre del 2012 (1). Nelle motivazioni dell'atto di autorizzazione si legge che le opere previste dal Comune "sembrano, allo stato attuale delle conoscenze, migliorare l'aspetto generale della piazza e quindi risultare compatibili con le esigenze di tutela monumentale del sito". Nelle settimane successive l'amministrazione comunale stipula il contratto con l'impresa aggiudicataria del concorso di idee - svoltosi precedentemente all'approvazione dell'intervento di riqualificazione - e, nel giugno 2013, procede ufficialmente alla consegna ai lavori.

All'esecuzione dei lavori, tuttavia, si oppongono alcune associazioni ambientaliste e numerosi residenti, alcuni dei quali costituiti in comitato. Le critiche al progetto indicano in particolare l'abbattimento del filare di pini marittimi che, sostengono gli ambientalisti, sono un tratto caratteristico della piazza, tutelato da vincolo paesaggistico. Alle critiche risponde l'amministrazione comunale sostenendo che, a fronte dello spostamento del filare di pini, il progetto di riqualificazione di Piazza Verdi prevede l'impiantamento di quaranta nuovi alberi.

La contestazione ai lavori, sostenuta da una forte eco mediatica, giunge all'attenzione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito, per semplicità, il Ministro). Costui il 15 giugno 2013 annuncia, attraverso un messaggio (in gergo: "tweet") inviato dal proprio account personale sul Social Network Twitter, la richiesta al Comune di La Spezia di sospendere i lavori di riqualificazione di Piazza Verdi, in attesa di svolgere una più approfondita verifica del progetto. La cifra comunicativa del messaggio è quella che distingue il Social Network Twitter: breve e diretta. Il tweet recita laconico: "Al Comune di La Spezia sarà richiesto di sospendere l'avvio dei lavori di Piazza

Verdi perché il progetto sia verificato dal MiBac". Così, in effetti, accade. Pochi giorni più tardi, il 21 giugno 2013, una nota della Soprintendenza invita il Comune di La Spezia a sospendere i lavori in Piazza Verdi relativi alle opere (e le componenti arboree) che interessano l'area centrale della piazza. La sospensione è disposta fino all'esito di un nuovo, e più approfondito, accertamento dell'interesse culturale e paesaggistico del progetto di riqualificazione (2). Al Comune si concede autorizzazione a proseguire i lavori limitatamente agli interventi sulla sede viaria e i marciapiedi.

### Il ricorso

A seguito della decisione della Soprintendenza di sospendere l'esecuzione dei lavori in Piazza Verdi, l'amministrazione comunale decide di impugnare il provvedimento presso il T.A.R. Liguria. Nel ricorso al giudice amministrativo il Comune presenta tre motivi di censura contro il provvedimento. Il primo riguarda la violazione di legge del provvedimento di sospensione. L'atto della Direzione regionale, si sostiene nel ricorso, avrebbe sostanzialmente disapplicato l'atto di autorizzazione ai lavori (con cui si escludeva esplicitamente che il filare di pini marittimi avesse valore storico e artistico). Il secondo motivo di censura riguarda l'incompetenza all'emissione dell'atto di sospensione dei lavori. L'atto, argomenta l'amministrazione ricorrente, è stato emanato in assenza di comunicazione di avvio del procedimento; né, si aggiunge, sarebbe legittimo se fosse ritenuto espressione del potere cautelare di cui all'art. 28, comma 2, del Codice. Tale potere, infatti, è esercitabile solo in carenza di atti autorizzativi - che invece, nel caso in oggetto, sussistono. Infine, il terzo motivo di ricorso riguarda il tweet del Ministro. La parte ricorrente sostiene che, attraverso il tweet, il vertice politico dell'amministrazione avrebbe di fatto avocato a sé la decisione in merito alla realizzabilità del progetto. Il tweet configurerebbe pertanto un'ipotesi di eccesso di potere rispetto all'esercizio di funzioni amministrative di esclusiva competenza dirigenziale. Il vizio in questione, peraltro, si estenderebbe in via derivata agli atti della Direzione regionale e della Soprintendenza, conformatesi alla valutazione espressa dal vertice politico.

(1) Cfr. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria, provvedimento n. 33062 del 6 novembre 2012.

(2) Cfr. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria, provvedimento n. 18386 del 21 giugno 2013.

Il T.A.R. Liguria (Sez. I) si pronuncia nel maggio 2014 (3). La sentenza è favorevole rispetto alle censure esposte dall'appellante. Di queste è la terza - relativa al presunto eccesso di potere perpetrato attraverso il tweet del Ministro - che qui interessa approfondire. Con essa, infatti, si affrontano profili (in parte) inediti nella giurisprudenza amministrativa. In prima battuta, nella pronuncia si dirime la questione relativa alla natura giuridica di un atto di volontà politica espresso attraverso il Social Network Twitter (e, implicitamente, attraverso altri Social Network). In subordine, si chiarisce se un tweet è censurabile in ragione dei vizi che affliggono gli atti della pubblica amministrazione, con quali conseguenze per l'organo emanante e per i destinatari dell'atto.

Secondo il giudice amministrativo l'atto non è impugnabile - per i motivi di cui si dirà appresso - seppure rappresenta "spia" di eccesso di potere. La questione è affrontata con nuove argomentazioni nel successivo ricorso presso il Consiglio di Stato (CdS) benché in questo caso - essendo il presunto eccesso di potere da parte del Ministro motivo incidentale di ricorso - abbia rilevanza marginale rispetto alle altre argomentazioni (4).

### Abuso di potere

Questione centrale in entrambe le pronunce giurisprudenziali è quella relativa all'esercizio di potere discrezionale attraverso un Social Network da parte del vertice politico dell'amministrazione e, in particolare, l'ipotesi che questo possa tradursi in eccesso di potere.

Al riguardo, il giudice di primo grado riconosce esplicitamente la possibilità che il messaggio del Ministro possa configurare eccesso di potere, pur in assenza delle condizioni necessarie per qualificare il tweet atto amministrativo (di cui si parlerà in seguito). "È evidente" - scrivono i giudici nelle motivazioni alla sentenza - "quantomeno la spia della disfunzione". Spia che, argomenta il collegio giudicante, si desume dal fatto che i provvedimenti degli organi decentrati del Mibact che dispongono la sospensione dei lavori di rimozione dell'alberatura centrale di Piazza Verdi, fanno seguito alle dichiarazioni rilasciate su Twitter dal Ministro. Ciò basterebbe, nell'interpretazione dei giudici, a identificare un'ipotesi di sviamento di potere, dal momen-

to che la decisione delle articolazioni decentrate del Mibact non sembra essere frutto di una valutazione meditata di nuovi elementi istruttori, ma finalizzata esclusivamente ad assecondare l'impegno preso pubblicamente dal Ministro.

Invece il CdS opera solo un richiamo generico al rischio di lesione del legittimo affidamento del cittadino, escludendo la possibilità di prendere in considerazione la sussistenza degli estremi per identificare l'ipotesi di abuso di potere - appunto perché, come chiarito in precedenza dal T.A.R., al tweet mancano le caratteristiche essenziali di un atto amministrativo.

### Il principio di tipicità degli atti amministrativi

Entrambi i collegi giudicanti ricorrono a due argomentazioni per escludere che il tweet del Ministro possa configurare la fattispecie dell'eccesso di potere. Il primo - e più importante - riguarda la forma che devono assumere gli atti dell'autorità politica. I giudici amministrativi in primo e secondo grado si interrogano in merito alla possibilità che alcune forme di comunicazione non tradizionale da parte di una pubblica amministrazione - nel caso in oggetto: un tweet - possano essere qualificate atto amministrativo e, di conseguenza, ritenute idonee a produrre gli stessi effetti che l'ordinamento riconosce alle forme tradizionali di manifestazione di volontà della pubblica amministrazione. Sul punto, il parere dei giudici di Palazzo Spada (e, prima di loro, del TAR Liguria) è chiaro: gli atti di indirizzo, controllo e nomina dell'autorità politica "devono concretarsi nella dovuta forma tipica dell'attività della pubblica amministrazione". In altre parole, il ricorso a forme di comunicazione non tradizionale, per quanto in principio ammissibile, non genera in capo all'amministrazione gli stessi vincoli che nascono con l'esercizio di attività amministrativa ordinaria, né ovviamente produce gli stessi effetti nella sfera giuridica dei destinatari.

Al riguardo, il CdS richiama una pronuncia della Sez. V, n. 5444 del 2003, in cui si chiarisce la funzione garantista alla quale assolve il principio di tipicità della forma di atti e provvedimenti amministrativi. Alla tipicità, infatti, è affidato il compito di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa. Ciò, anzitutto, a tutela del cittadi-

(3) Cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza n. 787 del 19 maggio 2014.

(4) Il CdS in particolare ritiene superfluo l'esame approfondito della questione, poiché questa viene assorbita dall'accoglimento della domanda di annullamento del ricorso originario.

no. Il principio di tipicità pone, infatti, il destinatario di un provvedimento nella condizione di riconoscere gli atti della pubblica amministrazione e, se necessario, valutare l'opportunità di opporsi all'esplicazione degli effetti di questi atti, avvalendosi degli strumenti che l'ordinamento mette a sua disposizione. Il principio di tipicità tutela anche le pubbliche amministrazioni. Ne agevola, infatti, l'espletamento delle funzioni di controllo, contribuendo così al buon andamento e all'imparzialità dell'attività amministrativa (5).

### **Pubbliche amministrazioni e nuove tecnologie**

Dopo aver affermato la funzione e l'importanza del principio di tipicità degli atti amministrativi, il CdS affronta un secondo quesito: che ruolo svolge il principio di tipicità nell'epoca attuale, caratterizzata dall'ampio utilizzo di tecnologie da parte delle amministrazioni pubbliche e, di conseguenza, dall'aumento esponenziale di nuove forme di comunicazione dell'attività politica e amministrativa? L'esercizio dell'attività amministrativa con l'ausilio di tecnologie digitali - da molti definito *e-government* (6) - da qualche anno include anche i media sociali, divenuti parte integrante dell'attività di comunicazione delle amministrazioni. Una ricerca condotta nel 2011 dalle università di Modena e Reggio Emilia su un campione di 709 Comuni di medie e grandi dimensioni ha rivelato che 45% delle amministrazioni rispondenti aveva avviato nei 3 anni precedenti progetti relativi all'utilizzo di Social Media, privilegiando nell'ordine: Facebook, YouTube, GoogleMap e Twitter (7).

Ebbene, nelle motivazioni della sentenza del CdS si afferma che l'aumento dei canali e delle forme di comunicazione istituzionale rendono l'applicazione e il rispetto del principio di tipicità degli atti amministrativi ancora più importanti. In real-

tà, in linea di principio l'esistenza di un provvedimento amministrativo non è subordinata a particolari forme. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito da tempo che per determinare l'esistenza di un provvedimento amministrativo valido è sufficiente l'esternazione di volontà relativa all'esercizio concreto di un potere dell'amministrazione e, contestualmente a essa, l'esistenza degli elementi essenziali dell'atto (8). Ci sono però due eccezioni a questo principio. La prima, generale, risiede nell'ipotesi in cui la legge richiede (in modo esplicito o implicito) una forma specifica. La seconda eccezione riguarda invece il provvedimento conclusivo del procedimento. In questo caso è richiesta la forma scritta poiché, in mancanza di una formale dichiarazione di volontà da parte dell'amministrazione, non è possibile attribuire al comportamento della stessa il valore e l'efficacia dell'atto scritto (9). La giurisprudenza, peraltro, ha precisato che ciò vale anche nel caso di atti di indirizzo e di direttive emanate dagli organi politici (10).

Ovviamente il principio dell'irrilevanza della forma ai fini della determinazione della validità dell'atto amministrativo trova applicazione anche nel caso in cui sia utilizzata la forma digitale. Il comma 2 dell'art. 15 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (11), dispone espressamente che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. In linea di principio, quindi, anche una comunicazione diffusa attraverso un Social Network può integrare gli estremi dell'atto amministrativo (12). Non a caso nel 2011 DigitPA - oggi Agenzia per l'Italia digitale - aveva pubblicato un vademecum relativo all'utilizzo dei Social Network da parte delle pubbliche amministrazioni (13). Il documento prendeva atto del profondo mutamento di scenario nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni. Per un verso, chiariva il documento, i

(5) Sul principio di tipicità degli atti amministrativi si vedano M.S. Giannini, *Sulla tipicità degli atti amministrativi*, in *Scritti in memoria di Aldo Piras*, Milano, 1996; B. Mattarella, *L'imperatività del provvedimento amministrativo*, Padova 2000; G. Sala, *Potere amministrativo e atti dell'ordinamento*, Milano, 1993.

(6) Sul tema dell'esercizio di potere pubblico e utilizzo delle nuove tecnologie si vedano G. Duni, *L'amministrazione digitale. Il diritto amministrativo nell'evoluzione telematica*, Milano, 2008; P. Piras, *Organizzazione, tecnologie e nuovi diritti*, in *Informativa e diritto*, 2005.

(7) Si veda F. Montanari - A. Scapolan (diretto da), *Comuni 2.0 - Utilizzo dei social network nei comuni italiani di medie e grandi dimensioni*, 2011.

(8) Si veda ad esempio T.A.R. Lecce 26 ottobre 1989, n. 829.

(9) Si veda Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 1990, n. 1054.

(10) Si veda Corte dei conti 28 luglio 1995, n. 104.

(11) Vedi L. 15 marzo 1997, n. 59, "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*", pubblicata in G.U. n. 63 del 17 marzo 1997.

(12) La rilevanza dei Social Network nella giurisprudenza era in passato venuta in rilievo prevalentemente nelle cause di diritto del lavoro. In particolare la giurisprudenza ha affrontato l'ipotesi in cui l'uso perpetrato di Social Network da parte di dipendenti pubblici durante l'orario lavorativo possa compromettere il buon andamento della pubblica amministrazione (si veda ad esempio Cassazione penale, Sez. VI, 15 aprile 2008, n. 20236).

(13) Si veda Fornez PA, Vademecum - Pubblica amministrazione e Social Media, 2011.

siti web ufficiali degli enti pubblici hanno perso la centralità di un tempo quale fonte di informazione per i cittadini. Per altro verso, ai siti web sono subentrati altri canali di informazione. Nel contesto attuale sono i media sociali che assolvono la funzione di informare i cittadini dello svolgimento dell'attività amministrativa, producendo un cambiamento radicale nelle relazioni tra costoro e le pubbliche amministrazioni. I media sociali, infatti, rivisitano completamente il rapporto tra enti pubblici e cittadini: questi ultimi non fruiscono passivamente le notizie, ma hanno la possibilità di integrare attivamente con le amministrazioni.

Nel tempo altre amministrazioni hanno prodotto documenti analoghi al vademecum del 2011, con la medesima finalità: istruire cioè gli uffici in merito al corretto uso dei Social Network. Valga a titolo esemplificativo il documento diffuso dall'amministrazione regionale emiliana nel 2014, titolante "Diffusione e modalità di utilizzo (sostenibile) dei social media nelle PA in Emilia-Romagna 2014". Il documento misura quanto e come i Social Network sono utilizzati dai Comuni, dalle Unioni, e dalla Regione Emilia-Romagna.

### **Il legittimo affidamento del cittadino**

Se il cambiamento di paradigma nella comunicazione istituzionale determinato dalle nuove tecnologie contribuisce ad arricchire il rapporto tra potere pubblico e cittadino, con potenziali ricadute positive sulla percezione del servizio reso e sulla riduzione del contenzioso, al tempo stesso lo rende più complesso. Per questi motivi il Vademecum del 2011 qualificava l'uso dei Social Network da parte delle pubbliche amministrazioni alla stregua di attività di informazione e comunicazione istituzionali, soggetto pertanto alla L. n. 150 del 2000.

L'art. 4, comma 1, della L. n. 150/2000 specifica che le attività di informazione e comunicazione istituzionale sono finalizzate, tra le altre cose, a illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni amministrative (lett. a), favorire l'accesso ai servizi pubblici (lett. c) e contribuire alla semplificazione dell'attività amministrativa (lett. e). È questo il secondo profilo di interesse affrontato dal giudice amministrativo: esistono, e quali sono, i rischi connessi all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle amministrazioni pubbliche? Si discute in particolare del legittimo affidamento del cittadino nei confronti della comunicazione istituzionale effettuata attraverso i media sociali.

La giurisprudenza amministrativa è concorde nell'identificare il legittimo affidamento quando un atto amministrativo determina nel destinatario un grado di stabilità dovuto, appunto, al ragionevole affidamento verso un risultato atteso. È dunque cruciale, ai fini dell'affidamento, che l'amministrazione dichiari con chiarezza la propria volontà di obbligarsi. Sul punto, il collegio giudicante di secondo grado richiama una sentenza della Corte di Cassazione civile (n. 70 del 2002). Nella sentenza in oggetto la Cassazione ha precisato che la volontà di obbligarsi di una pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge. Forme che, aggiungono i giudici, sono tassativamente indicate dalla legge stessa.

### **Conclusioni**

Le pronunce dei giudici amministrativi oggetto di questa nota sono intervenute a chiarire un aspetto a oggi inedito nella giurisprudenza: il valore giuridico da attribuire all'attività delle pubbliche amministrazioni comunicata attraverso i Social Network. È un tema di particolare attualità, in considerazione dell'importanza crescente che assume l'utilizzo dei media sociali da parte delle amministrazioni e dei titolari di cariche pubbliche.

Rimangono aperte alcune questioni che spetterà alla giurisprudenza - e, auspicabilmente, al legislatore - chiarire. Una prima questione parzialmente irrisolta riguarda la responsabilità che grava sull'autore della comunicazione attraverso i media sociali. Nel caso in esame il messaggio oggetto di controversia è stato diffuso attraverso il profilo Twitter personale di colui che, in quel momento, era anche titolare della carica di Ministro per i Beni e le attività culturali e il turismo. Nel caso di specie è pacifico che l'autore del messaggio intervenisse attraverso il suo profilo Twitter personale ma in qualità della carica pubblica rivestita. Ne danno conferma sia il contenuto del tweet sia le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa nelle ore immediatamente successive a quello (dichiarazioni alle quali fa riferimento anche il ricorso del Comune presso il T.A.R. Liguria). Con l'intensificarsi dell'attività di comunicazione politica attraverso i Social Network è legittimo attendersi casi in cui non sia altrettanto chiaro se l'autore di messaggi critici o controversi sia intervenuto a titolo personale, ovvero in funzione della titolarità di un incarico istituzionale. Circostanza, quest'ultima, che rende auspicabile una più rigorosa definizione dei confini tra la co-

municazione dell'attività istituzionale e quella di natura politica, svolta a titolo personale.

Di qui un secondo profilo controverso. L'esito della pronuncia del giudice amministrativo sarebbe stato il medesimo se il tweet fosse stato pubblicato sul profilo ufficiale del Mibact, anziché su quello del Ministro? Sarebbe stato possibile argomentare, in questa ipotesi, la sussistenza di un eccesso di po-

tere dovuto all'ingerenza del vertice politico rispetto a funzioni di spettanza esclusiva della dirigenza? Anche qui, in assenza di un quadro normativo definito, si ritiene auspicabile l'aggiornamento tempestivo e la massima diffusione di linee guida che garantiscano il corretto utilizzo dei media sociali da parte degli uffici stampa e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

## ON-LINE

## Il Quotidiano Giuridico

Servizio on line di informazione in materia di diritto civile, penale e amministrativo



Seguici su Twitter @QGiuuridico



Il Quotidiano Giuridico è un quotidiano di informazione giuridica on line – **fruibile da PC, tablet e smartphone (oltre che stampabile in formato PDF)** – pensato per supportare l'attività quotidiana di avvocati, notai, magistrati e legali d'azienda con l'aggiornamento quotidiano e autorevole sulle novità normative e con l'analisi e l'approfondimento di casi giurisprudenziali per orientare nella scelta delle soluzioni.

### I CONTENUTI:

I contenuti sono organizzati nelle tre grandi aree tematiche del diritto: **Civile, Penale ed Amministrativo.**

In questi ambiti, il Quotidiano Giuridico **garantisce un'informazione completa, approfondita, autorevole e tempestiva** curata dalla Redazione interna e da un "pool" di oltre 80 Autori scelti tra i migliori del panorama giuridico professionale e accademico. L'informazione del nuovo Quotidiano Giuridico ha un taglio fortemente operativo finalizzato ad offrire soluzioni applicabili nella pratica quotidiana.

**I Commenti:** analisi ragionate e spunti di riflessione sulle tematiche più rilevanti o di attualità nel panorama giuridico

**Il punto su ...:** contributi degli esperti sulle questioni più controverse

**Gli Osservatori:** le decisioni della Corte costituzionale, della Corte di Giustizia UE

e della Corte europea dei diritti umani spiegate dagli esperti.

**La Gazzetta Ufficiale**

### LA NEWSLETTER

La newsletter permette di avere subito il quadro delle novità leggendo la sintesi dell'articolo pubblicato per esteso sul Quotidiano.

### IL QUOTIDIANO STAMPABILE

L'edizione quotidiana in formato PDF, così come tutti i numeri arretrati, sono velocemente stampabili per una lettura off-line o per essere archiviati.

### L'APP

Scarica l'App de "Il Quotidiano Giuridico" per ricevere su tablet e smartphone le news in materia di diritto civile, penale e amministrativo commentate dalle firme più autorevoli e prestigiose del mondo accademico e professionale.

Abbonamento annuale: € 199,00 + IVA

Puoi provarlo **gratuitamente** ([www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it)) per un mese per consultare tutti gli approfondimenti e scaricare le sentenze di tuo interesse!

**Per informazioni e acquisti**

<http://shop.wki.it>